

BIBLIOTECA DELLA «MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA»
fondata da Sergio Gensini

DIRETTORE DI COLLANA
Oretta Muzzi

COMITATO SCIENTIFICO

Matteo Ascheri, Duccio Balestracci, Mario Caciagli, Paolo Cammarosano,
Giancarlo Cardini, Giovanni Cherubini, Giovanni Cipriani, Zeffiro Ciuffoletti,
Italo Moretti, Stefano Moscadelli, Paolo Nardi, Carlo Pazzagli,
Giuliano Pinto, Mauro Ronzani, Francesco Salvestrini, Simonetta Soldani

BIBLIOTECA DELLA «MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA»
fondata da SERGIO GENSINI – diretta da ORETTA MUZZI

XXVIII

LO STATUTO DI SAN GIMIGNANO DEL 1255

a cura di
SILVIA DIACCIATI e LORENZO TANZINI

contributi di
ENRICO FAINI e TOMASO PERANI



© 2016 SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
Via Tilli, 41 – 50051 Castelfiorentino – Tel. 0571 686400
info@storicavaldelsa.it – www.storicavaldelsa.it

© 2016 CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI
Viuzzo del Pozzetto, 8
50126 Firenze
www.olschki.it

FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
2016

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI
Viuzzo del Pozzetto, 8
50126 Firenze
www.olschki.it

SOMMARIO

LO STATUTO DI SAN GIMIGNANO DEL 1255

| | |
|---|---|
| LORENZO TANZINI, <i>Il Constitutum sangimignanese del 1255: per una introduzione</i> | F |
| ENRICO FAINI, <i>Il contesto normativo toscano (secoli XII - metà XIII)</i> . | |
| <i>Statuto di San Gimignano del 1255, nuova edizione integrale a cura di Silvia Diacciati e Lorenzo Tanzini</i> | |
| Descrizione del codice | |
| Criteri di edizione | |
| Indice delle rubriche | |
| <i>Aggiunte agli statuti del 1292, a cura di Tomaso Perani</i> | |

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli studi di Cagliari,
Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio

ISBN 978 88 222 6411 4



to nell'estate del 1255, potremmo dire a metà strada tra Firenze e San Gimignano, meno di sei mesi dopo lo stesso statuto, con un'acquiescenza senza vistosa dei consiglieri sangimignanesi, aveva già subito un paio di emendamenti che non marginali; ed erano modifiche definitive, perché nessuna delle emendazioni in discussione sarebbe arrivata alla redazione del 1314, anche se la versione originaria del nostro codice del 1255 non venne appunto sottoposto a segno di cancellazione.

Questo testo ci consente forse di chiudere il cerchio dei tentativi di analisi 'intorno' allo statuto. Il testo che qui si edita è sicuramente il più antico, né il meglio riuscito dei codici statutari toscani originariamente prodotti a San Gimignano. È tuttavia un testo importante in quanto interpreta un momento decisivo della storia politica sangimignanesi. La sua ragion d'essere, ben oltre la ripetizione annuale della legge statutaria, stava nella necessità da una parte di dare corpo legislativo al regime dei Dodici, dall'altra di assicurare gli invadenti interlocutori sangimignanesi nelle loro mire di controllo verso la Valdelsa. Questo doppio ruolo fornì agli statuti lo spunto per un lavoro articolato e ambizioso, ma per le finalità eminentemente politiche fecero decisamente aggio una concreta coerenza formale, sull'equilibrio e sulla completezza del testo, ben dimostrano le esigenze molto forti di integrazione e riordino operate nei decenni successivi. Pochi mesi dopo la sua stesura, peraltro in un contesto diplomatico delle norme sul podestà e i suoi berrovieri comportò una certa fretta e abbastanza irriuale modifica del testo, di certo del tutto fuori dalle consuete pratiche per le revisioni annuali. Il codice del 1255 rimase così un valido modello politico per certi versi, compilazione poco riuscita in qualche sua variante per altri. Questo fece sì che non lo si considerasse a titolo una delle periodiche revisioni del *Constitutum*, e per questo gli statuti del tardo Duecento usarono ben presto altre copie rispetto a quella che oggi conosciamo; ma proprio per lo stesso motivo, per il fatto di essere una delle tante copie annuali del Costituto, il nostro codice ne è sopravvissuto a sorte comune, cioè la dispersione, dalla quale nessun altro statuto sangimignanesi si è salvato. Lo si potrà considerare uno scherzo della storia: uno dei tanti dei quali si deve tener conto, e non solo a San Gimignano, ma vicinari a testi tanto ricchi e complessi come gli statuti comunali.

ENRICO FAINI

IL CONTESTO NORMATIVO TOSCANO (SECOLI XII - METÀ XIII)

INTRODUZIONE

Tra le scritture prodotte dai Comuni medievali gli storici hanno attribuito un posto di assoluto rilievo a quelle di tipo normativo. Per avere un'idea chiara di questo privilegio basta il confronto tra la bibliografia relativa agli statuti toscani e quella sulle delibere dei comuni cittadini italiani: nella prima compaiono centinaia di edizioni, nella seconda i testi editi si limitano a pochi, sceltissimi casi.¹ L'idea più o meno sottesa alla pubblicazione degli statuti è stata a lungo che, come le cronache, le raccolte normative fossero 'monumenti' capaci di rappresentare, riassumere, ordinare i numerosissimi 'documenti' medievali che giacevano, inediti e spesso inosservati, negli archivi cittadini italiani.²

Il caso di San Gimignano è, già in questo, una felice eccezione. Anche qui, naturalmente, sono stati pubblicati per primi ampi stralci degli statuti duecenteschi, ma la storiografia più recente e avvertita non ha mancato di puntare l'attenzione su scritture di tipo diverso.³ La pubblicazione di questo materiale offre agli studiosi l'occasione di rileggere la storia locale – e, più nello specifico, la storia delle scritture normative e amministrative – con uno sguardo meno condizionato dalla vecchia gerarchia delle fonti storiche. Gli studiosi di oggi, del resto, sanno bene che gli statuti sono fonti assai problematiche, e prestano molta più attenzione di qualche decennio fa alla

¹ L. RAVEGGI, L. TANZINI, *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani: secoli XII – metà XVI*, Firenze, Olschki, 2001; M. SBARBARO, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005.

² J. LE GOFF, *Documento/Monumento*, in *Enciclopedia*, V, Torino, Einaudi, 1978, pp. 38-48.

³ Gli statuti erano stati pubblicati in L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze, Gallaniana, 1853 [rist. a cura di V. Bartoloni, San Gimignano 2006]; altra documentazione in *San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del Comune*, I. I Registri di entrata e uscita (1228-1233), a cura di O. Muzzi, Firenze, Olschki, 2008; *San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del comune II. I verbali dei Consigli dei podestà 1232-1240: I, 1232-1237*, a cura di O. MUZZI, Firenze, Olschki, 2010.

loro storia testuale, codicologica e al loro intorno archivistico, ben consapevoli che spesso essi sono un insieme di nuclei assemblati in epoche diverse secondo criteri diversi.⁴ Ecco perché il contesto documentario entro il quale fu operato un certo assemblaggio (scrittura del codice) può offrire indicazioni preziose per comprendere non solo i motivi e le modalità della codifica, ma anche l'origine dei materiali che vi trovarono spazio.

Altri saggi, in questo volume, hanno lo scopo di illustrare la relazione tra lo statuto sangimignanese del 1255 e il contesto documentario in cui si colloca. In questa sede mi limiterò a inserire il codice statutario tra le tradizioni normative delle città toscane, utilizzando i risultati di una mia precedente ricerca. Cercherò di mettere in evidenza la complessità di queste tradizioni soprattutto dal punto di vista archivistico e codicologico. Mi soffermerò nelle conclusioni sul significato che tale complessità potrebbe assumere per la storia istituzionale del Comune medievale.

UN CHIARIMENTO PRELIMINARE: LA TRADIZIONE NON LINEARE DEGLI STATUTI VOLTERRANI

Fu Cesare Paoli il primo a segnalare in ambito scientifico la ricchezza documentaria di Volterra e ad auspicare un'edizione dei suoi statuti; per quella edizione la *recensio* da lui stesso approntata costituiva un preliminare.⁵ Il diplomatista aveva cercato di datare i codici e di costruire uno *stemma* all'interno del quale collocare ciascuno di essi. Data la fittezza estrema dei codici (cinque tra 1219 e 1250), la datazione poteva essere ipotizzata soltanto sulla base di un'analisi del testo: la data presente in alcune rubriche doveva cioè consentire di circoscrivere gli anni nei quali ciascun codice era stato compilato e aveva rappresentato la raccolta 'ufficiale' degli statuti cittadini. Paoli si era accorto che questo schema di lavoro funzionava poco: non soltanto c'erano due codici diversi (il G1 e il G3) che raccoglievano la più antica legislazione, ma quello che appariva come il più recente

(il G1, compilato nel 1223) sembrava essere quello ufficiale, mentre l'altro (il G3: datato dallo studioso tra 1219 e 1223) appariva come una confusa raccolta elaborata nel corso di un tempo non brevissimo. Anche sugli altri codici primo-duecenteschi Paoli esprimeva certe perplessità: il G4 era sicuramente posteriore al 1224 e anteriore al 1228, dunque vicinissimo agli altri due codici; il G2 era cronologicamente ben collocabile (tra 1230 e 1231) ma «assai disordinato»; il codice non ordinato nella serie *Statuti* della locale biblioteca civica (la 'Guarnacci'), ma posto in appendice alla serie stessa (G4 *bis*, indicato da Paoli con il numero romano V), era anteriore al 1241 e posteriore al 1238 e appariva diviso in due parti distinte. Lo schema cronologico impostato da Paoli fu ripreso dall'editore novecentesco, Enrico Fiumi, il quale, con molta onestà, ne denunciò anche le vistose pecche: oltre al fatto che c'erano in G1 (il codice più recente) rubriche datate e antiche (1199 e 1207) che non comparivano affatto in G3,⁶ la forma stessa dei provvedimenti trascritti in G1 testimoniava che non era G3 il vero antigrafo, bisognava postulare un altro codice, perduto, che Fiumi giudicava intermedio tra i due tramandati e che doveva esser vissuto pochi mesi nell'anno 1223, dato che gli ultimi provvedimenti in G3 non potevano essere anteriori al 1222 e quelli di G1 non erano posteriori al 1224.⁷ Per salvare l'idea che a Volterra esistesse un solo codice autentico che riportava lo statuto via via ufficialmente vigente, Fiumi era stato costretto a ipotizzare una vita media dei codici normativi non superiore ai sei anni. Questa logica costringeva inoltre a credere che nel solo anno 1223 i Volterrani avessero terminato la raccolta statutaria di G3, steso uno statuto perduto, e compilato un nuovo statuto in vigore dall'anno successivo (G1). Perché tanti codici nello stesso archivio?

Senza giungere ad affermare che nella Volterra dei primi del Duecento erano in uso più codici statutari (peraltro non identici), dobbiamo considerare con attenzione il dato materiale dei molti codici contemporaneamente presenti, come ci invitano a fare, ormai da vent'anni, gli studiosi tedeschi.⁸ Il superamento della normativa poteva avvenire non solo con la semplice riscrittura di anno in anno, ma con un più complesso procedimento eccdotico che prevedeva una considerazione periodica di tutto il deposito normativo materialmente presente al momento della copia dei testi.⁹ Ciò potrebbe

⁴ Basti qui un rinvio generico ai fondamentali studi della scuola di Hagen Keller, rimandi puntuali si troveranno più avanti: *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. Keller e J.W. Busch, München, Fink, 1991 e *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. Keller e Th. Behrmann, München, Fink, 1995 (sono disponibili i riassunti in italiano dei contributi al seguente indirizzo *web*: <http://www.uni-muenster.de/Geschichte/Mittelalter-Schriftlichkeit/ProjektA/sammel2/riassu.htm#9> [Gennaio 2014]). Una sintesi molto generale dei risultati di queste due ricerche che riflette il loro stato al 1990 si trova in TH. BEHRMANN, *The Development of Pragmatic Literacy in the Lombard City Communes*, in *Pragmatic Literacy. East and West (1200-1330)*, a cura di R. BRITNELL, Woodbridge, Boydell, 1997, pp. 25-41.

⁵ C. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII*, «Archivio Storico Italiano», LVI, 1886, pp. 444-458.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ivi*, p. XXI.

⁸ *Statutencodices*, cit.

⁹ A. GHIGNOLI, *Statuti cittadini e Statutencodices*, «Spolia. Informazioni, studi e ricerche sul Medioevo», http://www.spolia.it/online/it/argomenti/storia/storia_diritto/1997/statuti.htm [Gennaio 2014]. La studiosa fa notare come nell'analisi delle tradizioni statutarie all'approccio più attento al

essere avvenuto anche nella San Gimignano del Duecento, dove, come ipotizza Tanzini in questo volume, potevano coesistere vecchi codici statuari nell'archivio comunale. Almeno fino alla metà del Duecento, quindi, appare difficile visualizzare la tradizione della normativa attraverso uno schema filiforme. È ben noto, del resto, che le compilazioni statuarie duecentesche raccolsero (non ovunque, tra l'altro) nuclei normativi che avevano viaggiato fino a quel momento separati:¹⁰ le ragioni per diffidare dall'idea di una tradizione filiforme sono dunque più d'una.

I CODICI STATUTARI NEGLI ARCHIVI DELLE CITTÀ TOSCANE

La ricchezza della tradizione volterrana, dunque, non indica necessariamente una produzione normativa eccezionale, ma evidenza per noi oggi quello che doveva essere il contesto archivistico usuale al momento di ogni nuova codificazione. Le scritture normative tenderebbero ad essere di per sé esclusive:¹¹ l'oblio e la dispersione dei codici invecchiati si spiegherebbero come fatti assolutamente naturali. Tale sviluppo 'naturale' contrasta però con l'emergere, a partire dal Due-Trecento, di una tradizione archivistica di codici statuari superati. Un viaggio a ritroso nel tempo sulle tracce di questa tradizione, dopo averci fatto toccare le città toscane, ci permetterà di avere un'idea piuttosto precisa del momento in cui quella tradizione iniziò.

PISA

La tradizione normativa pisana, definita «esemplare» sia per l'antichità sia per la ricchezza,¹² riguarda tre corpi principali anteriori alla fine del Duecento: i Brevi del Comune e del Popolo dell'anno 1287,¹³ i *Constituta legis et usus Pisanae civitatis*¹⁴ – la cui primitiva scrittura risale sicuramente

alla metà del secolo XII – e i brevi dei consoli degli anni 1162 e 1164.¹⁵ Se eccettuamo il discusso caso pistoiese,¹⁶ questa è la tradizione normativa più antica della Toscana e una delle più antiche d'Italia. Merita, quindi, di essere presa in considerazione per prima. Non è questo l'unico motivo di eccellenza del caso pisano: studi recenti pubblicati nelle edizioni di codici normativi hanno dedicato molto spazio all'analisi codicologica e archivistica dei pezzi in questione. Questi studi ci offrono, per Pisa, un quadro capace almeno di chiarire i contorni del problema che ci siamo posti: quanto è antica una tradizione 'istituzionale' dei codici normativi? Verso la fine del Seicento, l'archivio municipale conservava le antiche raccolte normative, tuttavia i codici più vecchi non dovevano essere anteriori ai primi del Trecento.¹⁷ Il codice dei brevi del Comune e del Popolo edito da Antonella Ghignoli è del 1287¹⁸ («primo e unico codice di statuti intero che ci arriva dal Dugento comunale pisano»¹⁹) e fu conservato nell'archivio della curia del Capitano di custodia e balia almeno fino alla fine del Quattrocento.²⁰

Non è possibile in questa sede avventurarsi in ipotesi sulla tradizione archivistica dei più antichi codici dei *Constituta*: Paola Vignoli ha censito e descritto i codici superstiti;²¹ disponiamo quindi di un quadro d'insieme che ci permette una valutazione della consistenza della tradizione entro la prima metà del secolo XIII: dei trentasei codici censiti, solo quattro risultano sicuramente anteriori al 1250.²² È verosimile che alcuni di essi provengano direttamente dall'antico archivio comunale disperso nel secolo XV. Dal 1281 i *Constituta* assunsero una «forma che rimarrà sostanzialmente invariata nel tempo»: un testo 'sigillato', quindi, la cui riscrittura si rendeva necessaria solo per l'usura del supporto o per comodità di consultazione.

Veniamo infine ai Brevi dei consoli. In questo caso non sappiamo praticamente nulla della tradizione archivistica: i due testi, quello del 1162 e quello del 1164, ci sono giunti separatamente, non in codice, ma in pergamene sciolte, anche se accuratamente preparate per accogliere la scrittura su due

dato materiale per spiegare l'apparente magmaticità del testo (quello della scuola di Keller), si accompagni un altro approccio che coglie nel dato testuale (*capitula* ultrattivi e retroattivi, e *capitula* precisa) la chiave per superare la difficoltà di una tradizione plurale delle norme (i molti codici esistenti): S. CAPRIOLI, *Satura Lanx* 16. *Fine dello stemmatizzare. Struttura fondamento funzione degli stemmi*, «Studi Senesi», XCIII, 1981, pp. 403-416 e *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di Id., Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1996.

¹⁰ M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 488.

¹¹ *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998, p. XLII.

¹² *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI - XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2000.

¹³ *I Brevi*, cit.

¹⁴ *I Costituti della Legge e dell'Uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo tradito dal «codice Yale» (Ms. Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici*, a cura di P. Vignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003.

¹⁵ *I Brevi dei consoli del Comune di Pisa, degli anni 1162 e 1164*, Studio introduttivo, edizione e note con un'Appendice di documenti a cura di O. Banti, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1997.

¹⁶ Si veda oltre alla nota 29.

¹⁷ *I Brevi*, cit., pp. XVI-XVII, n. 30.

¹⁸ *Ivi*, p. xc.

¹⁹ *Ivi*, p. cv.

²⁰ *Ivi*, pp. XVII e LV.

²¹ P. VIGNOLI, *Catalogo di manoscritti e frammenti di manoscritti dei Constituta Legis et Usus di Pisa (sec. XII), di epoca medievale e moderna*, «Bollettino Storico Pisano», LXXIII, 2004, pp. 147-213.

²² *Ivi*, nn. 2, 6, 9, 16.

²³ *Ivi*, p. CXXI.

colonne, come nei codici.²⁴ Può darsi che le pergamene fossero conservate nell'archivio del comune (il breve del 1164 sembra esser stato oggetto di un'elaborazione successiva),²⁵ ma il contenuto degli atti, in particolare la caducità di buona parte della normativa contenuta (impegni programmatici dei consoli eletti per l'anno successivo), induce a ritenere possibile una dispersione precoce di simili testi.

Rispetto alla veneranda antichità della tradizione normativa, insomma, la tradizione archivistica non regge il confronto: se eccettuiamo il Codice Yale e il Vaticano-Latino 6385, l'originaria collocazione dei quali peraltro non ci è nota,²⁶ il grosso della normativa comunale ci è stato trasmesso da codici duecenteschi.

PISTOIA

Pistoia rappresenta uno tra i casi più controversi per la storia della normativa comunale. Il problema non riguarda la normativa della fine del secolo XIII. Lo *Statutum Potestatis et Communis Pistorii* del 1296 e il *Breve et Ordinaamenta Populi Pistorii* del 1284 ci sono giunti, infatti, attraverso codici vicini alla data della prima compilazione, uno di essi conservato nell'archivio comunale cittadino al tempo dell'edizione Zdekauer (1891).²⁷ Ad essere problematica è invece la tradizione dei *corpora* normativi del secolo XII. La normativa pistoiese è infatti per alcuni studiosi la più antica della Toscana: il più antico statuto dei consoli che ci sia stato conservato risalirebbe, secondo i suoi moderni editori, al 1117.²⁸ Secondo un'altra opinione, invece, quello scritto, peraltro mutilo, è posteriore al 1177.²⁹ Lo statuto ci è pervenuto assieme ad

²⁴ *I Brevi dei consoli*, cit., p. 16.

²⁵ *Ivi*, p. 36.

²⁶ Si tratta dei due codici più antichi descritti da Paola Vignoli (*I Costituti*, cit., pp. CVII, XXI-LIV).

²⁷ *Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di R. Nelli e G. Pinto, II, *Breve et Ordinaamenta Populi Pistorii* (1284), a cura di L. Zdekauer, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2002 e *ivi*, III, *Statutum potestatis Communis Pistorii* (1296), a cura di Id., Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2002.

²⁸ *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. Rauty e G. Savino, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 1977.

²⁹ P. LÜTKE-WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert*, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 77, 1997, pp. 51-83, in part. pp. 71-80. Alle considerazioni dello studioso tedesco ha reagito NATALE RAUTY: *Nuove considerazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII*, «Bullettino Storico Pistoiese», 36, 2001, pp. 3-17. In seguito anche Mauro Ronzani si è dimostrato critico sulla datazione 'alta' del nucleo normativo pistoiese (Id., *Lo sviluppo istituzionale di Pistoia alla luce dei rapporti con il Papato e l'Impero fra la fine del secolo XI e l'inizio del Duecento*, in *La Pistoia comunale nel contesto toscano ed europeo (secolo XIII-XIV)* a cura di P. Gualtieri, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2008, pp. 19-72).

altri nuclei normativi: un *breve* dei consoli di datazione incerta (1140-1180), un *constitutum* del podestà steso nel 1179 e alcune aggiunte a quest'ultimo datate ai primi anni Ottanta.³⁰ Peter Lütke-Westhues tende invece a considerare tutta questa produzione normativa come posteriore al 1179.³¹ In ogni caso i nuclei furono copiati in vari quaderni verso la fine del secolo XII e poi raccolti in un codice, il C90 dell'Archivio Capitolare del Duomo di Pistoia.³² La tradizione di questi nuclei normativi sembrerebbe quindi, a prima vista, assolutamente indiretta: i più antichi statuti pistoiesi sarebbero conservati *ab origine* fuori dalle strutture comunali. Ciò non è propriamente vero: come ha notato Natale Rauty, è possibile che verso la fine del secolo XII la biblioteca capitolare rappresentasse il naturale deposito dei maggiori materiali archivistici comunali. Del resto, in pieno Duecento, il Comune aveva stabilito che nella sagrestia di San Iacopo – costruita all'interno del palazzo vescovile – fosse conservata la copia considerata autentica di ogni testo statutario: nulla di strano, quindi, che raccolte statutarie invecchiate continuassero a esser presenti nel primitivo deposito comunale.³³ A decretare la loro sopravvivenza fu una collocazione ormai ritenuta incompatibile con un loro uso istituzionale. Sembra di poter dire, allora, che una tradizione archivistica totalmente comunale, anche nel caso di Pistoia, ci ha consegnato codici statutari non anteriori al tardo secolo XIII.

SIENA

Per Siena, disponiamo di almeno tre corpi normativi duecenteschi – il *Costituto del Comune*, il *Costituto dei Consoli del placito* e il *Breve degli ufficiali del Comune* – pervenutici attraverso distinte tradizioni codicologiche.

Il codice del *Costituto del Comune di Siena* potrebbe essere un bellissimo esempio di tradizione diretta. Sebbene il suo editore, Ludovico Zdekauer, non abbia compiuto uno studio approfondito sul destino del codice successivo alla sua scrittura (1262-3), il suo inserimento con il numero due nella serie *Statuti dell'Archivio di Stato di Siena* fa pensare a un suo passaggio diretto dall'archivio municipale alla sua attuale collocazione.³⁴ Del resto, a partire dal 1296,

³⁰ *Statuti pistoiesi del secolo XII: breve dei consoli (1140-1180), statuto del podestà (1162-1180)*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 1996.

³¹ LÜTKE-WESTHUES, *Beobachtungen*, cit.

³² Intorno agli anni Ottanta per Rauty (*Statuti pistoiesi del secolo XII*, cit., p. 8), verso il 1200 per Lütke-Westhues (*Beobachtungen*, cit., p. 82).

³³ *Statuti pistoiesi del secolo XIII*, cit., pp. 28-29.

³⁴ *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Milano, Hoepli, 1897, Rist. anast. Bologna, Forni, 1974 e 1983, *Introduzione*.

le copie invecchiate delle successive redazioni statutarie non potevano essere alienate, ed erano quindi destinate (opportunamente corrette) a svolgere la funzione di copie d'uso per i vari uffici nei quali ormai si articolava il governo comunale.³⁵ Ecco perché degli statuti compilati tra il 1287 e la redazione del volgarizzamento (1309-10) ci rimangono sette codici completi e quattro frammenti, tutti conservati nella medesima serie dell'Archivio di Stato senese.³⁶ Al numero uno della serie *Statuti* dell'Archivio di Stato di Siena troviamo invece il Breve degli ufficiali del Comune, risalente al 1258.³⁷ Infine citiamo il *Costituto dei Consoli del placito*: per quanto sia «uno dei documenti più antichi e forse il più antico della costituzione senese»,³⁸ come dichiarava lo Zdekauer, il codice che lo tramanda fu scritto tra 1297 e 1306.³⁹ Ci sono pervenuti testi normativi ancor più antichi. In un caso si tratta di una serie di provvedimenti per il finanziamento del Comune nel difficile periodo della guerra contro Firenze (1208): un nucleo normativo a sé stante, quindi, d'efficacia generale, ma limitata nel tempo; di qui la sua tradizione sotto forma di pergamena sciolta del cui destino archivistico nulla sappiamo al di là della sua attuale collocazione nel *Diplomatico Riformazioni* dell'Archivio di Stato di Siena.⁴⁰ Abbiamo poi un codice palinsesto che si riferisce, forse, a un'antica redazione del *Costituto del Comune*, risalente con ogni probabilità agli anni 1231-5.⁴¹

Questi due casi non alterano il quadro che si è venuto definendo fin qui: a Siena una tradizione archivistica diretta dei codici normativi parrebbe risalire alla metà del Duecento ed essersi consolidata verso la fine dello stesso secolo.

³⁵ E. MECACCI, *Gli statuti del periodo dei Nove precedenti il volgarizzamento con una nota sulla 'VII distinzione'*, in *Il costituito del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Saleem Elsheikh, t. III, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 2002, pp. 59-94, in part. a p. 62.

³⁶ *Ivi*, p. 63.

³⁷ L. BANCHI, *Breve degli ufficiali del Comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, «Archivio Storico Italiano», III, parte II, 1866, pp. 3-104 e IV, parte II, 1866, pp. 3-57. La datazione è stabilita, con ottimi argomenti, da Victor Crescenzi: *Note critiche sul codice 'Statuti I' dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Archivio Storico Italiano», CXLVIII, 1990, pp. 511-579, in part. p. 561.

³⁸ L. ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti del Comune di Siena*, «Studi Senesi», VI, 1889, pp. 152-206 e *ivi*, IX, 1892, pp. 35-75, la citazione da VI, p. 152.

³⁹ *Ivi*, p. 153.

⁴⁰ M. ASCHERI, *Siena nel 1208: immagini dalla più antica legge conservata*, in *Antica Legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, Siena, Il Leccio, 1993, pp. 41-66, in part. pp. 43-45.

⁴¹ E. MECACCI, *Un Frammento palinsesto del più antico costituito del comune di Siena*, in *Antica legislazione*, cit., pp. 67-119, in part. p. 70.

FIRENZE

Come quella senese, la tradizione archivistica degli statuti fiorentini non si spinge più indietro della fine del secolo XIII.⁴² Il primo e unico codice certamente duecentesco conservato nella serie *Statuti della Repubblica* dell'Archivio di Stato di Firenze riguarda il corpo della legislazione antimagnatizia (si tratta di *ordinamenta* e non di *statuta*) che a Firenze ha un anno di nascita preciso e un padre ben noto: il 1293 e il gonfaloniere di giustizia Giano della Bella.⁴³ Se invece cerchiamo grandi *corpora* normativi, veri e propri *statuta*, quelli del Capitano del Popolo e del Podestà – almeno la normativa vigente tra 1322 e 1325 – ci sono giunti attraverso cinque codici in tutto: due per gli statuti del Capitano e tre per quelli del Podestà. I due codici degli statuti del Capitano risalgono forse agli anni 1325-8,⁴⁴ mentre quelli dello statuto del Podestà risalgono uno al 1325, un altro agli anni 1326-8, l'ultimo, sicuramente più tardo, è comunque anteriore al 1355.⁴⁵

LUCCA E AREZZO

La tradizione archivistica degli statuti lucchesi non ci ha tramandato assolutamente nulla del secolo XIII. Gli stessi statuti del 1308, editi, sono venuti dimenticati in una sezione che potremmo definire 'storica' dell'archivio e ritrovato solo nel secolo XVI.⁴⁶ Ciò che è rimasto della produzione normativa precedente ci è noto soltanto attraverso frammenti trascritti in pergamene sciolte.⁴⁷ La stessa cosa vale per Arezzo: la più antica compilazione statuta-

⁴² Su questo aspetto si veda A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica fiorentina, editi a cura di Romolo Caggese*, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999, pp. LIII-CI.

⁴³ Si veda la recentissima edizione: *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, a cura di S. Dianzani e A. Zorzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013. Un secondo codice relativo agli ordinamenti di giustizia è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (*Fondo Nazionale*, II, 1 153) ed è attribuito agli anni a cavallo tra il secolo XIII e il XIV (*ivi*, pp. xxxvii). La legislazione antimagnatizia mantenne fino alla fine del secolo XIV una tradizione manoscritta autonoma, separata da quella dei codici statutari (*ivi*, pp. xxxii-xxxiii).

⁴⁴ F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., pp. IX-LII, in part. pp. XIV-XXIX.

⁴⁵ *Ivi*, pp. xxix-xxxv.

⁴⁶ Si veda A.M. ONORI, *Storia e politica della memoria. L'archivio lucchese dai Libri Iurium comunali alla serie dei Capitoli (secolo XII-1801)*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne: Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto, Steina, Protagon, 2009, pp. 183-210.

⁴⁷ C. DE STEFANI, *Frammento inedito degli statuti di Lucca del 1224 e del 1232*, «Archivio Storico Italiano», XIII, 1894, pp. 253-255 e A. MANCINI, *I frammenti dei Costituti lucchesi del MC-CLXI*, «Annali delle Università toscane», n. s., X, t. XLV, 1925-26, pp. 7-15.

ria giunta fino a noi è quella risalente al 1327, e il codice ci è stato tramandato dall'archivio fiorentino.⁴⁸ Come nel caso di Pisa, anche ad Arezzo la definitiva sottomissione a Firenze, avvenuta nel 1384, determinò la cancellazione della tradizione archivistica precedente. Lo studio di Gian Paolo Scharf sul *Registrum communis Aretii* ci offre comunque uno spaccato della conservazione documentaria nella città toscana prima della perdita della libertà.⁴⁹

LA TRADIZIONE ARCHIVISTICA COMUNALE

Come evidenziato dall'analisi compiuta fin qui, accade raramente che vari codici primo-duecenteschi riguardanti una stessa raccolta normativa siano giunti fino a noi sedimentati nell'archivio del Comune: conosciamo solo il caso di Volterra. Là dove sono sopravvissute stesure diverse delle stesse raccolte normative fino al pieno Duecento, tale sopravvivenza è dovuta alla dispersione, presumibilmente antica, dei codici (Siena, Pistoia, forse anche Pisa). È solo un caso che per quasi tutte le città toscane la tradizione archivistica dei codici normativi non risalga oltre la metà del secolo XIII? In realtà a quel tempo una vera e propria tradizione archivistica comunale era già cominciata. Sappiamo che nelle città toscane, come in quasi tutta l'Italia comunale, ai primi del Duecento si cominciò a organizzare il materiale documentario accumulato fino a quel momento rilegandolo o trascrivendolo in quaderni o codici.⁵⁰ Si trattava nella maggior parte di atti concernenti i diritti che le città potevano vantare sui territori circostanti, oppure accordi commerciali con enti politici più o meno lontani. Nascevano in questo modo i *libri iurium*.

Per quanto riguarda la Toscana, i pochi *libri iurium* pervenuti – per i quali è dunque possibile individuare con una certa precisione l'epoca della

prima compilazione – sono quelli di Siena (1204),⁵¹ Pistoia (1224-5)⁵² e Firenze (1216).⁵³ Anche se i codici giunti fino a noi sono di molto successivi al momento della prima raccolta, osserviamo che, in Toscana come in altre realtà dell'Italia settentrionale, le raccolte in codice dei documenti comunali non sono anteriori ai primi decenni del secolo XIII.⁵⁴ La conservazione dei documenti in un abbozzo di archivio comunale è forse più antica di qualche decennio rispetto alla trascrizione in codice: a Siena sembra farsi meno sporadica e chiaramente riferibile al Comune a partire dalla fine degli anni Cinquanta del secolo XII;⁵⁵ a Firenze occorre aspettare gli anni Settanta per trovare un nucleo documentario consistente,⁵⁶ a Pistoia i primi atti che fanno esplicito riferimento al Comune non rimontano a prima del 1177.⁵⁷

Notiamo lo scarto esistente tra l'inizio della tradizione comunale dei codici statutari e l'inizio della tradizione archivistica *tout-court*: in diverse città toscane almeno un secolo (Firenze, Siena, Pistoia). Prima di chiarire il

⁵¹ P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al 'Caleffo Vecchio' del Comune di Siena*, vol. V, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1991, pp. 7-81, in part. p. 29.

⁵² P. VIGNOLI, *Sull'origine e la formazione del 'Liber Censuum' di Pistoia*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2002, pp. 213-234, in part. pp. 218-219; *Il Liber Censum del Comune di Pistoia. Studio preparatorio all'edizione critica integrale*, a cura di P. Vignoli, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2004, in part. pp. 28-29.

⁵³ P. SANTINI, *Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze, Gabinetto Vieusseux, 1895, pp. IX-XII.

⁵⁴ Per sintetiche comparazioni con altre realtà rimando a: A. ROVERE, *I libri iurium dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1989, pp. 157-199 (distribuito in formato digitale da *Scrineum*), CAMMAROSANO, *I Libri iurium*, cit., e, per la realtà piemontese, L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, parte I, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98, 2000, pp. 105-165; parte II, *ivi*, pp. 473-528, distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*: le citazioni faranno sempre riferimento a questo formato. Segnalo ancora T. DURANTI, *Introduzione*, in *I libri iurium del comune di Bologna. Regesti*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi e T. Duranti, 2 voll., Bologna, Selci Lama, 2010. L'analisi dello studioso mette in luce le molte vistose lacune presenti nei *libri iurium* bolognesi sia nella loro prima versione (il così detto Registro Grosso), sia nella compilazione d'epoca popolare (il *Registrum Novum*) (*ivi*, Considerazioni generali), lacune che, peraltro, si riscontrano di frequente anche nei *libri iurium* di altre realtà cittadine. Lo studioso le interpreta come indizio del carattere 'monumentale' e non «meramente archivistico» di queste compilazioni. La notazione mi pare rimarchevole, perché la selezione, più della raccolta, evidenzia l'atteggiamento non neutrale della codifica: non una tappa 'progressiva' e migliorativa nell'ottica della conservazione, ma uno snodo soggetto a dispersioni e oblii perfettamente consapevoli. Su questo aspetto si tornerà nelle conclusioni.

⁵⁵ *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, vol. I, a cura di G. Cecchini, Siena, Istituto comunale di arte e di storia, 1931, documenti nn. 1-7.

⁵⁶ SANTINI, *Documenti*, cit., pp. 1-17.

⁵⁷ Si veda Q. SANTOLI, *Il 'Liber Censuum' del comune di Pistoia. Regesti di documenti inediti sulla storia della Toscana nei secoli XI-XIV*, Pistoia, Officina tipografica cooperativa, 1915, documenti nn. 1, 2, 3.

⁴⁸ *Statuto di Arezzo (1327)*, a cura di G. MARRI CAMERANI Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 1946.

⁴⁹ G.P.G. SCHARF, *Il «Registrum communis Aretii»*, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. Bartoli Langeli e G.P.G. Scharf, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2008, pp. 109-118.

⁵⁰ Su questo aspetto si vedano P. CAMMAROSANO, *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di Giuliana Albinì, Torino, Scriptorium, 1998, pp. 95-108 (distribuito in formato digitale da *Reti Medievali* <http://centri.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/volumi.htm#Gabriella%20Airaldi> [Gennaio 2014]) e A. ROVERE, *Tipologie documentali nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen age. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 août 1998*, a cura di W. Prevenier, T. De Hemptinne, Leuven- Apeldorn, Garant 2000 (Studies in urban social, economic and political History of the medieval and modern Low Countries, 9), pp. 417-436 (Distribuito in formato digitale da *Scrineum*: <http://dobc.unipv.it/scrineum/biblioteca/rovere.html> [Gennaio 2014]).

senso di questa comparazione dobbiamo aggiungere ancora un elemento al nostro discorso: dobbiamo capire quanto antiche sono le prime attestazioni di una normativa cittadina.

PRIME ATTESTAZIONI DI UNA NORMATIVA CITTADINA SCRITTA

Come abbiamo già notato, il primato nella scrittura delle norme cittadine in Toscana è conteso tra Pisa e Pistoia. Dal punto di vista strettamente cronologico il *corpus* normativo che va sotto il nome di *Statuto dei consoli* di Pistoia del 1117 sarebbe il primo in assoluto, ma la datazione è stata contestata con argomentazioni solide.⁵⁸ Tuttavia – sia per la quantità della normativa messa per scritto nei *Constitutum legis et usus* sia per la maturità del disegno politico (espresso nel prologo al *Constitutum usus*) che la raccolta sottintendeva – è alla raccolta pisana che generalmente si attribuisce la primogenitura nella normativa toscana. Il *Constitutum usus* ha una precisa data di promulgazione: il 1161. È probabile che a una data molto vicina possa esser fatta risalire la scrittura del *Constitutum legis*. Agli anni Settanta-Ottanta del secolo XII, invece, si possono ascrivere le prime norme pistoiesi di sicura datazione. Per Siena abbiamo solo indicazioni indirette: al 1179-1180 risalgono le prime notizie certe di *consuetudines*, di *usus* della *civitas*; nei primi anni del 1200 esistevano un *constitutum* e un *breve* dei consoli,⁵⁹ negli anni Venti del Duecento si parlava di un *Constitutum novum* o *Constitutum potestatis*.⁶⁰ Per Firenze il primo accenno, assai incerto, a una normativa cittadina si trova in un regesto del *Bullettone* (sorta di inventario trecentesco delle pergamene conservate nell'archivio vescovile): il regesto si riferisce a un documento del 1159 e parla di «ordinamenta facta per comune et populum Florentie», dizione improbabile a quell'altezza cronologica, soprattutto per la menzione del *comune*.⁶¹ Tuttavia è solo nell'atto di sottomissione degli uomini di Pogna (anno 1182) che troviamo la citazione di un *constitutum*.⁶² Nel 1166 è attestato un breve dei consoli di Lucca,⁶³ mentre al 1178 risale la menzione di un *constitutum* cit-

⁵⁸ Il dibattito sulla questione alla nota 29.

⁵⁹ M. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione*, cit., pp. 1-40, in part. pp. 2-4.

⁶⁰ *Ivi*, p. 6.

⁶¹ Sulla tarda affermazione del vocabolo 'comune' per designare il complesso dell'organizzazione politica cittadina si veda: E. FAINI, *Firenze nell'età romanica (1000-1211). L'espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio*, Firenze, Olschki, 2010, pp. 129-136.

⁶² Sulle menzioni di una raccolta normativa in ambito fiorentino: R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, vol. 1, Berlin, Mittler und Sohn, 1896, pp. 137-141.

⁶³ N. RAUTY, *Introduzione a Statuti pistoiesi del secolo XII*, cit., p. 44.

tadino.⁶⁴ Piuttosto tardiva è la citazione del «*constitutum civitatis*» di Arezzo, evocato di sfuggita in una pergamena del 1196.⁶⁵ Volterra, nonostante l'abbondanza di codici normativi duecenteschi, non ci ha tramandato alcuna norma che sia sicuramente ascrivibile a una data anteriore al 1199.⁶⁶

Le città toscane, dunque, cominciarono a raccogliere in forma scritta la normativa cittadina più o meno negli stessi anni in cui stavano raccogliendo la memoria dei propri diritti sul territorio e dei rapporti con le altre città. È un dato ben conosciuto per l'Italia settentrionale sulla base degli studi di Keller.⁶⁷ Sebbene la maggior parte dei codici statutarî tramandati dagli archivi comunali non risalgono a prima del tardo secolo XIII,⁶⁸ è probabile che i depositi archivistici comunali e le raccolte di *statuta* avessero una medesima data di nascita, anteriore di circa un secolo.

L'ordinamento dello *ius* comunale andava di pari passo con quello dei vari *iura* vantati dalla collettività cittadina. È probabile, insomma, che in un primo momento non si avvertisse una differenza nel grado di generalità di questi diritti, non si avesse cioè alcuna idea di una gerarchia non soltanto tra varie raccolte normative disponibili (a Pisa, ad esempio, il breve consolare e i *Constitutum*), ma neanche tra queste raccolte e i *libri iurium*. Tra i *libri iurium* e i codici dei vari *corpora* normativi esiste una sorta di rapporto simbiotico. Antonella Rovere – riferendosi al caso del *Liber* di Parma, nel quale non compaiono i privilegi delle autorità superiori, presenti invece negli statuti di quella città – ha parlato del *Liber iurium* e del codice statuario come di «parti di un unico corpo» e di elementi complementari.⁶⁹ Numerosi frammenti di normativa 'statutaria' genovese del secolo XII ci sono stati tramandati proprio attraverso i *libri iurium* della città, così che troviamo mescolati in un unico testo i

⁶⁴ C.J. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XIII secolo*, Roma, Viella, 2000, p. 79.

⁶⁵ J.-P. DELUMEAU, *Arezzo espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1996, pp. 1135-1136.

⁶⁶ FIUMI, *Statuti*, cit., p. x.

⁶⁷ «Deliberazioni inerenti all'ordinamento giuridico paragonabili agli *statuta* ci furono sicuramente già a partire dalla seconda metà dell'XI secolo. Tuttavia regolari annotazioni a riguardo, così come la loro raccolta e conservazione ufficiale, si possono documentare solo dal 1170 ca. in poi»: H. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statuario in 'Lombardia' nell'età comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 159-173, in part. p. 167.

⁶⁸ Come nell'Italia settentrionale, del resto: H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune*, cit., pp. 61-94, in part. a p. 74. Il saggio era già stato pubblicato in tedesco: *Oberitalienischen Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, «Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster», XXII, 1988, pp. 286-314.

⁶⁹ ROVERE, *Tipologie documentali*, cit., p. 427.

regolamenti vigenti tra i cittadini genovesi e quelli convenuti tra Genova e le potenze alleate e concorrenti.⁷⁰ Ai primi del secolo scorso l'analisi del *Rigestum comunis Albe* compiuta da Euclide Milano aveva condotto lo studioso a ipotizzare un'origine comune per i codici statutari e per i *libri iurium* piemontesi.⁷¹ Laura Baietto ha messo in evidenza la presenza di norme statutarie nel *Liber Crucis* alessandrino (il *Liber iurium* locale).⁷² Secondo la studiosa l'emergenza politica di volta in volta prevalente poteva spingere gli scrittori degli inizi del Duecento a scegliere di privilegiare i *libri iurium* piuttosto che il codice statutario come sede di raccolta e conservazione della normativa: sarebbe questo il caso di Alba e Alessandria, ove in quegli anni era «prioritaria la difesa delle proprie acquisizioni dell'ingerenza dei poteri confinanti». ⁷³ Anche a Piacenza, del resto, sono il *Registrum parvum* e il *Registrum magnum* dell'archivio comunale che, assieme ai trattati di pace e alleanza, ci tramandano i primi provvedimenti normativi d'ambito cittadino riguardanti le concessioni fondiarie e le doti (anni 1135 e 1144).⁷⁴

Tuttavia, anche soltanto rimanendo al caso fiorentino, che conosco meglio, le corrispondenze tra *libri iurium* e testi statutari non mancano. Il primo accenno sicuro a un *constitutum* fiorentino, ad esempio, si deve proprio a uno dei patti tramandatici dai *Capitoli* (i *libri iurium* locali). Nel 1182 gli uomini di Pogna e i consoli fiorentini giurarono un patto di alleanza; il giuramento avrebbe dovuto essere rinnovato nel tempo tramite l'inclusione nel *constitutum* cittadino e nel «breve consularis et regimenti» di Pogna.⁷⁵ Anche i patti tra Firenze e gli uomini di Trebbio, stipulati nel 1193, dovevano essere trascritti «de constituto in constituto». ⁷⁶ Nel 1193, a quanto ne sappiamo, un *liber iurium* fiorentino non esisteva ancora. V'è quindi da credere che il *constitutum* citato dai documenti ne svolgesse la funzione, ricordando ai consoli,

⁷⁰ A. ROVERE, *Il registro del XII secolo*, in *I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, a cura di D. Puncuch, A. Rovere, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1992, pp. 17-42.

⁷¹ E. MILANO, *Il «Rigestum comunis Albe»*, Pinerolo, Società Storica Subalpina, 1903, pp. VIII-IX. La pratica di veicolare la normativa attraverso il *Rigestum* rimase operante ad Alba anche in pieno Duecento, quando già esisteva una raccolta statutaria comunale: BAIETTO, *Scrittura e politica*, cit., parte I, p. 27.

⁷² *Ivi*, parte I, p. 23.

⁷³ BAIETTO, *Scrittura e politica*, cit., parte II, p. 20.

⁷⁴ A. SOLMI, *Le leggi più antiche del Comune di Piacenza*, «Archivio Storico Italiano», LXXIII, 1915, pp. 3-81, in part. pp. 55-57. Sui due registri come *Libri iurium* piacentini v. ROVERE, *I 'libri iurium'*, cit., pp. 177-179.

⁷⁵ SANTINI, *Documenti*, cit., p. 19.

⁷⁶ *Ivi*, p. 33.

«gradatim de consularis in consularis»,⁷⁷ tutti gli accordi giurati con singoli e collettività che costituivano soggetto politico.

La tradizione scritta della normativa non sembra precedente alle scritture di altra natura prodotte dal Comune: le regole per il funzionamento degli istituti non furono conservate prima della produzione corrente di quegli istituti. D'altra parte questa consapevolezza indebolisce l'idea di un'amministrazione civica ordinata e regolata 'una volta per tutte' da un'istituzione precisa (non importa se a larga partecipazione popolare o strettamente oligarchica): gli elementi archivistici e codicologici non consentono di attribuire alla normativa inclusa nei codici statutari nessuna 'primogenitura' nell'ambito delle attività amministrative dei Comuni.⁷⁸

UNA NORMATIVA NON UNITARIA NELL'ITALIA COMUNALE

Altrove ho cercato di mettere in evidenza come nel caso senese il Costituto cittadino non raccogliesse, a metà del Duecento, tutta la regolamentazione comunale antica e codificata.⁷⁹ Accanto a esso, sopravviveva il Costituto dei placiti, una raccolta normativa il cui carattere può essere compreso tramite il confronto con altre raccolte simili nell'Italia comunale. Le somiglianze tra il *Constitutum legis* pisano e il Costituto dei placiti senese, ad esempio, saltano agli occhi: in entrambi i casi i capitoli (54 per il *Constitutum legis*, 86 per il Costituto del placito) specificano aspetti della procedura civile, del diritto di famiglia (ben 26 capitoli nel caso pisano),⁸⁰ della tutela dei creditori. Una cura particolare è riservata alle questioni dotali (trattate anche nella seconda *distinctio* del Costituto senese del 1262): almeno sette capitoli nella raccolta pisana,⁸¹ quattro in quella senese.⁸²

I primissimi accenni alla normativa cittadina toscana della seconda metà del secolo XII fanno chiaro riferimento a una tradizione bipartita: il breve (regole che per semplicità definiremo 'costituzionali' e programmi politici che i magistrati si impegnavano a rispettare) e il *constitutum* (soprattutto diritto privato e

⁷⁷ *Ivi*, p. 19.

⁷⁸ In questo senso la cultura politica delle città italiane del XII secolo non si allineava affatto alla cultura diffusasi durante l'alto Medioevo, che, secondo Tabacco, derivava da «schemi tutti imperniati sulla rigidità di formulazioni e di regole, accuratamente redatte e confrontate sempre con il Libro sacro e con i libri nati a commento e applicazione del Libro sacro» (G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano, in Civiltà comunale*, cit., pp. 15-32, in part. p. 21).

⁷⁹ FAINI, *Le tradizioni normative*, cit., pp. 454-459.

⁸⁰ Su questo aspetto si era già soffermato Roberto Celli: *Studi sui sistemi normativi*, cit., p. 34.

⁸¹ I nn. 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39 dell'edizione Vignoli.

⁸² I nn. 18, 19, 23, 24 dell'edizione Zdekauer.

procedura). Il caso pisano è il più chiaro, dato che brevi e *constituta* sono sopravvissuti separatamente, ma se ci limitiamo alle sole citazioni dobbiamo segnalare anche Lucca, dove tra 1166 e 1178 troviamo citati il breve consolare e un *constitutum*,⁸³ Siena (attorno al 1200),⁸⁴ e, forse, Pistoia.⁸⁵

Anche nel resto dell'Italia comunale possiamo osservare differenze nella tradizione scritta tra brevi dei consoli e disposizioni normative di tenore e contenuto diverso. Così, ad esempio, a Piacenza, dove si distingueva tra il nucleo dei brevi consolari (1167, 1170-1, 1181-2) e disposizioni di diritto privato (sopravvissute per il 1135 e il 1144) tramandate dal *Liber iurium* locale.⁸⁶ A Genova, per lo stesso anno (il 1143), sono sopravvissuti un breve consolare e, tramite i *libri iurium*, una disposizione di diritto dotale, alla quale nel breve non si accenna affatto.⁸⁷ Accanto a queste due tradizioni normative (quella dei brevi e quella dei *libri iurium*) occorre affiancare quella destinata a raccogliere le disposizioni più utili ai tribunali cittadini. A Genova nel 1143 si parla esplicitamente di un breve dei consoli del placito,⁸⁸ lo stesso testo che troviamo a Siena più di un secolo dopo. Anche a Venezia esisteva una doppia tradizione: da una parte delle *promissiones ducum* assimilabili, per il loro carattere 'costituzionale', ai brevi dei consoli di altre città italiane, o al primo libro delle raccolte statutarie; dall'altra delle 'consuetudini' e dei provvedimenti riguardanti procedura e diritto civile, raccolte e messe per scritto a partire dagli anni Settanta del secolo XII.⁸⁹ La prima raccolta statutaria veneziana divisa in libri che ci sia

⁸³ WICKHAM, *Legge*, cit., p. 79.

⁸⁴ ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, cit., p. 4.

⁸⁵ Dove i testi normativi raccolti nel codice C90 pubblicato da Rauty fanno frequente riferimento all'endiadi *breve et constitutum*: *Statuti pistoiesi del secolo XII*, cit., p. 213. Rauty identifica nel breve la normativa consolare successiva alla metà del secolo XII e nel *constitutum* quella da lui stesso data 1117 e quella raccolta sotto il nome di *statutum potestatis*, di poco anteriore al 1180 (*ivi*, p. 48). Il caso pistoiese, tuttavia, non è molto chiaro: si direbbe che il materiale trascritto nel codice C90 (trascrizione relativamente tarda, certamente posteriore al 1177) sia già molto mescolato.

⁸⁶ A. SOLMI, *Le leggi più antiche del Comune di Piacenza*, «Archivio Storico Italiano», LXXIII, 1915, pp. 3-81, in part. pp. 60-81 e 55-56. Le copie dei documenti citati sono tratte dal *Registrum parvum* e dal *Registrum magnum* dell'Archivio Comunale cittadino: *ivi*, p. 55.

⁸⁷ I *Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I, a cura di A. Rovere, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1992, p. 106. Secondo Antonella Rovere (EADEM, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del Convegno Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Genova, Società ligure di Storia Patria, 2001, pp. 103-128, in part. p. 111) è possibile che Genova disponesse già negli anni Trenta del XII secolo di raccolte scritte dei *deliberata* delle magistrature comunali: si tratterebbe quindi di un caso precocissimo. Sui brevi genovesi: F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagnia genovese*, Milano, Giuffrè, 1939.

⁸⁸ Caffaro fa risalire al 1130 la divisione tra consoli *de comuni* e consoli *de placito*: R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica*, cit., pp. 237-259, in part. p. 256.

⁸⁹ *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, a cura di E. Besta e R. Predelli, «Nuovo Archivio Veneto», I, 1901, pp. 5-117 e 205-300. Sulla loro datazione si veda ora A. PADOVANI, *La politi-*

giunta (risalente al 1242) appare molto diversa dagli omologhi toscani (Volter e Siena) che pure presentano un'articolazione interna: questi statuti veneziani infatti, riguardano ancora quasi solo normativa civile e procedurale.⁹⁰

Qualcosa di simile ai *Constituta* pisani, al Costituto del placito di Siena agli statuti tiepoleschi veneziani si ritrova anche altrove: il *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216,⁹¹ ad esempio, o le *Consuetudines comunis civitatis Alexandrie* del 1179.⁹² Si tratta di testi che non possono esser definiti a cuc leggero statuari; vi si trovano solo accenni indiretti al regime cittadino, nessun regolamento dell'accesso alle cariche pubbliche o dell'esazione delle imposte: solo piccoli accomodamenti relativi al diritto civile o feudale. Eppure il test milanese era immerso in un contesto istituzionale già maturo.⁹³ Le consuetudini alessandrine, poi, non trovarono mai spazio negli statuti cittadini veri e propri.⁹⁴ Questi nuclei normativi dedicati al diritto privato continuavano quindi a procedere paralleli e distinti dai codici (statuti e *libri iurium*) che si andavano approntando nell'età podestarile.⁹⁵

ca del diritto, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 303-329. Sulla distinzione già nel X secolo tra una *constitutio* (ordine del doge) e l'impegno del popolo di fronte al doge (*promissio*): G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, CLEUCO, 1980, pp. 175-179. Le *promissiones* di carattere più generale, nelle quali si elencavano i doveri dell'ufficio, non entrarono mai a far parte del *corpus* statutario vero e proprio (*ivi*, p. 190).

⁹⁰ *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. Cessi, Venezia 1938. Sul carattere incompleto e confuso della normativa veneziana almeno fino al pieno Duecento v. PADOVANI, *La politica del diritto*, cit., p. 320.

⁹¹ *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, E. BESTA e G. BARNI, Milano, Giuffrè, 1945.
⁹² F. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179*, Milano, Giuffrè, 1939. Vedi anche G.S. PENE VIDARI, *Consuetudini di Alessandria e «ius statuendi»*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990. A questi esempi si potrebbe aggiungere il riferimento a «brevi speciali» rilevato dalla Baietto negli statuti vercellesi del 1241 (*Scrittura e politica*, cit., parte II, p. 4), ma la data è abbastanza tarda e non possiamo sapere se in questo caso si tratta di 'filiazioni' da un codice statutario più antico.

⁹³ H. KELLER, *Die Kodifizierung des Mailänder Gewohnheitsrechts von 1216 in ihrem gesellschaftlich-institutionellen Kontext*, in *Atti dell'XI congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Milano, 26-30 ottobre 1987, tomo I, pp. 145-171, in part. p. 160.

⁹⁴ PENE VIDARI, *Consuetudini di Alessandria*, cit., p. 574.

⁹⁵ Sullo sforzo di codifica dei diritti locali riscontrabile un po' in tutta l'Italia comunale nei decenni '20 e '40 del secolo XIII, v. BUSCH, *Einleitung*, cit., pp. 4-5. Diversa da quella illustrata nel testo è la situazione nelle città piemontesi indagate da Laura Baietto: secondo la studiosa la distinzione qualitativa tra *breve* e *constitutum* non è verificabile in quell'area (EAD., *Scrittura e politica*, cit., parte I, pp. 17-20). A svolgere la funzione di 'libro della città' fu il breve consolare fino ai primi del XIII secolo. Solo con l'avvento del podestà forestiero si avvertì l'esigenza di costruire un libro (sul quale il podestà doveva giurare) che rappresentasse la città nel suo complesso (*ivi*, p. 20 e EAD., *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, «Società e Storia», 98, 2002, pp. 645-679, in part. p. 652).

CONCLUSIONI

La distinzione tra vari nuclei normativi nella realtà pre-podestarile – ovvero una tradizione ‘policentrica’ – è un’ipotesi seriamente considerata dagli studiosi, sebbene il processo di filiazione per complicazione – sicuramente attivo nel periodo pieno e tardo comunale – non renda sempre facile distinguere le nuove distinzioni da quelle vecchie.⁹⁶ Potremmo avere di fronte, quindi, non una realtà che *diventa* complicata nel corso del Duecento, ma che *resta* complicata, pur organizzando le carte in modo nuovo. Di fronte al perdurare delle distinzioni dei nuclei normativi in pieno Duecento occorre a mio avviso chiedersi se lo sforzo di codifica dell’età podestarile vada inteso semplicemente come raccolta di ciò che prima era disperso (oltre che come momento di incremento in assoluto della normativa),⁹⁷ o piuttosto come diversa distribuzione del deposito documentario, secondo nuove priorità e nuovi criteri, in un quadro che continuava a non privilegiare una raccolta su altre. Infatti ai tempi del podestà, mentre si raccoglieva la normativa ‘costituzionale’ in una *distinctio* del codice statutario, si cominciarono a separare i trattati con altre realtà locali dal resto del diritto cittadino (così almeno a Firenze e a Siena): da qui la divisione tra *libri iurium* e codici statutarî veri e propri. Più in generale questa constatazione induce a chiedersi se non sia più opportuno sostituire all’idea di progresso – aumento della complessità documentaria come specchio di una maggiore complessità sociale e di un più raffinato ricorso alla rappresentanza politica – quella di adattamento: la fase podestarile come momento di riorganizzazione, secondo criteri ritenuti in quelle circostanze più funzionali, delle memorie (non solo scritte) e degli spazi politici ereditati.

Ciò non significa affatto negare alla fase podestarile e alla successiva fase popolare un carattere ‘rivoluzionario’ sia dal punto di vista documentario, sia, più in generale, da quello politico-istituzionale: è chiaro che vi fu allora in certi fenomeni un tale cambiamento di scala da determinare anche una loro mutazione qualitativa.⁹⁸ Non credo, tuttavia, si possa postulare alle spalle di questi

⁹⁶ Sull’assemblaggio di nuclei normativi distinti negli statuti comunali v. CARVALE, *Ordinamenti*, cit., p. 488 e BAIETTO, *Scrittura e politica*, cit., parte I, p. 17. Keller, invece, interpreta gli ‘statuti dei consoli di giustizia’ – come, ad esempio, quelli di Como – come ‘staccati’ da codificazioni più semplici e compatte (KELLER, *Gli statuti dell’Italia settentrionale*, cit., p. 67).

⁹⁷ «Le consuetudini fissate per iscritto furono messe in un libro insieme con le più antiche singole delibere e con i formulari dei giuramenti, che circoscrivevano il sistema istituzionale: si formò così il codice degli statuti»: KELLER, *Gli statuti dell’Italia settentrionale*, cit., p. 84.

⁹⁸ Il riferimento è a J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l’Italie Médiévale*, «Bibliothèque de l’École des chartes», 153, 1995, pp. 177-185, recensione e discussione del volume P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia, 1993. Keller parla per il 1200 di superamento di una «soglia di sviluppo», lasciando intendere che il cambiamento rivoluzionario ha basi ben più antiche (KELLER, *Gli statu-*

momenti rivoluzionari un passato socialmente troppo semplice e politicamente lineare. Forme di organizzazione e rappresentanza di vari gruppi all’interno della *civitas* possono essere esistite anche prima della fase podestarile, forse già in quel ‘comune a larga partecipazione’ ipotizzato da Keller a cavallo tra XI e XII secolo; potrebbero esserne traccia i vari nuclei normativi alle spalle dei codici podestarili del primo Duecento.⁹⁹

La normativa anteriore al Duecento non è semplicemente un deposito esile e confuso che si sarebbe successivamente tentato di ordinare (dal disordine originario all’ordine ‘progressivo’). Essa ci offre piuttosto un’anticipazione di quella complessità che nessuno si stupisce di trovare nell’amministrazione tardo-comunale.¹⁰⁰ Tale complessità ‘originaria’ non è la conseguenza di un imperfetto coordinamento delle scritture, comunque riferibili a un compatto contesto politico-sociale: il ‘Comune’ e i suoi capi. Essa, avanzo qui un’ipotesi, potrebbe dirci qualcosa di assai più sostanziale riguardo alla prima organizzazione dell’autonomia cittadina: potrebbe essere la spia di un vero e proprio policontrismo normativo in un insieme di spazi politici che, almeno fino al tardo XII secolo, sarebbe più corretto chiamare *civitas* piuttosto che ‘Comune’.¹⁰¹

ti dell’Italia settentrionale, cit., p. 65). Sull’aumento quantitativo alla base della mutazione qualitativa della documentazione e degli archivi v. P. KOCH, *Die Archivierung Kommunalen Bücher in den ober- und mittelitalienischen Städten in 13. und frühen 14. Jahrhundert*, in *Kommunales Schriftgut*, cit., pp. 19-69; si v. anche BAIETTO, *Scrittura e politica*, cit., parte I, p. 7 della versione digitale.

⁹⁹ Sul Comune a larga partecipazione: H. KELLER, *Gli inizi del Comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo*, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Annali dell’Istituto storico italo-germanico, 25, Bologna 1988, pp. 45-70, in part. pp. 54-57. Non è necessario negare l’esistenza di quell’amalgama sociale (la *militia*, ideologicamente, più che socialmente, compatta) al quale, grazie soprattutto allo studio di Maire Vigueur, si riconduce il gruppo dirigente nella prima età comunale (Id., *Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale, XII^e-XIII^e siècles*, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en sciences sociales, 2003). Maire Vigueur segnala l’estrema varietà di profili all’interno della *militia*, determinati non soltanto dal livello di ricchezza, ma anche dalle attività professionali prescelte dai gruppi familiari (ivi, pp. 215-216 e 275-276). Queste diverse ‘attitudini’ potrebbero esser tradotte in gruppi dotati di una qualche rappresentanza, anche politica (i combattenti a cavallo di professione e gli *iudices*, per esempio), offrendo così alla fase podestarile (socialmente più ricca) il modello di una rappresentanza mediata attraverso istituzioni. Il problema sta, a questo punto, nel comprendere a quale altezza cronologica si collochi la forte differenziazione professionale all’interno del gruppo dei *milites*.

¹⁰⁰ E. ARTIFONI, *I governi di ‘popolo’ e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, «Reti Medievali – Rivista», IV/2, 2003 (Distribuito in formato digitale su *Reti Medievali*), in part. p. 12. Un importante parallelo con gli sviluppi ‘archivistici’ dei regimi signorili in G. VARANINI, *Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti*, in *Comuni e memoria storica*, cit., pp. 89-111, in part. 108-111. Segnalo ancora il caso degli ordinamenti canonizzati della camera del Comune di Firenze: TANZINI, *Il più antico ordinamento*, cit.

¹⁰¹ Il riferimento è al classico lavoro di Ottavio Banti: “*Civitas*” e “*Commune*” nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, «Critica storica», IX, 1972, pp. 568-584, anche in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 217-232. Si tenga conto, però, che Banti – una volta verificata la precedenza temporale della dizione *civitas* rispetto a *Com-*

Dietro ai vari nuclei confluiti nel codice statutario (il breve dei consoli, la normativa in uso presso le curie giudiziarie) possiamo forse riconoscere differenti ambiti di potere (ad esempio quello dei capi militari e quello degli specialisti del diritto), i quali certamente collaboravano, ma tra i quali, prima del tardo secolo XII, è spesso difficile descrivere le modalità di coordinamento e individuare convincenti relazioni gerarchiche.¹⁰²

mune – tende a estendere retrospettivamente alla prima le caratteristiche politico-istituzionali del secondo. Al contrario io ritengo che la distinzione lessicale indichi due differenti concezioni del politico in ambito cittadino: più policentrica e informale la *civitas*, tendente a farsi rappresentare da un'istituzione di vertice (consolato, podestà) il *Commune*. Ho cercato di verificare la produttività di questa distinzione all'interno del mio studio su Firenze (FAINI, *Firenze nell'età romanica*, cit., in part. si vedano le pp. 274-276).

¹⁰² Quella dei nuclei di potere all'interno della *civitas* è una caratteristica tipica, ad esempio, del primo periodo popolare, con la contrapposizione tra Popolo e Comune: per questa fase, ad esempio, nessuno si stupisce più della contemporanea presenza di due distinti coordinatori politici (podestà e capitano del Popolo, con distinte raccolte normative, si v. ad es. il profilo di carattere manualistico F. MENANT, *L'Italie des communes (1000-1350)*, Paris, Belin, 2005, pp. 84-85, o la sintesi di Laura Baietto: *Scrittura e politica*, cit., parte I, p. 11). Ho cercato di rileggere in questo senso la storia del primo periodo comunale in un articolo di prossima pubblicazione (*Firenze nella prima età comunale: una complessità originaria in Città del Mediterraneo a confronto. Gli spazi del potere nelle città della Catalogna e della Toscana*), a esso rimando per una più articolata discussione della bibliografia. Corre l'obbligo di segnalare almeno il più recente *status quaestionis* sul tema: P. GRILLO, *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, «Archivio Storico Italiano», CLXVII, 2009, pp. 673-699. L'autore ritiene che si sia insistito forse in maniera eccessiva sulla novità del regime podestarile. Grillo ha anche lucidamente presentato la problematicità della più antica storia dell'autonomia cittadina in *Il comune di Vercelli nel secolo XII: dalle origini alla lega lombarda in Vercelli nel secolo XII*. Atti del quarto Congresso storico vercellese, Vercelli, 18-20 ottobre 2002, Vercelli, Società Storica Vercellese-Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 2005, pp. 161-188. Segnalo in particolare la parte introduttiva del saggio (pp. 161-164) e la descrizione del funzionamento della giustizia locale dopo la fine del modello regio-pubblicistico all'inizio del secolo XII (*ivi*, pp. 166-168); il saggio rappresenta a mio avviso il più aggiornato e innovativo studio sul primo Comune cittadino. Grillo comunque non nega il carattere 'progressivo' della storia politica comunale: «L'allargamento delle prerogative e delle competenze del comune portava con sé anche una progressiva articolazione delle magistrature di governo, con l'apparizione dei consoli di giustizia, a partire dal 1177» (*ivi*, p. 183). È anche possibile che l'apparizione (come scrive con significativa prudenza l'autore) dell'istituto dei consoli di giustizia rappresenti la sanzione di una specifica competenza, esercitata da un gruppo definito di maggiorenti già attivo in precedenza (*ivi*, pp. 166-168). L'idea di una legittimazione del potere comunale sulla base della collaborazione con distinte tradizioni interne alla città (nello specifico quella notarile) non è nuova in ambito italiano: FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costruzione del documento comunale*, Spoleto, CISAM, 1977; e ancora: ID., *Alle origini del documento comunale. Il rapporto fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*, cit., pp. 101-128, in part. p. 103. Spunti per una lettura in chiave 'policentrica' della storia comunale cittadina (su scala europea) vengono dai lavori di O.G. OEXLE, cito soltanto: *Peace Through Conspiracy*, in *Ordering Medieval Society. Perspectives on Intellectual and Practical Modes of Shaping Social Relations*, a cura di B. Jussen, Middle Ages series, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001, pp. 285-322, e, con riferimento al mondo rurale dei secoli X-XI, ID., *Gilde und Kommune. Über die Entstehung von "Einung" und "Gemeinde" als Grundformen des Zusammenlebens in Europa*, in *Theorien kommunaler Ordnung in Europa*, a cura di P. Blickle, München, Oldenbourg, 1996, pp. 75-97.

STATUTO DI SAN GIMIGNANO DEL 1255
NUOVA EDIZIONE INTEGRALE
a cura di SILVIA DIACCIATI e LORENZO TANZINI

DESCRIZIONE DEL CODICE ¹

San Gimignano, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE, *Statuti 1*

Membr., tranne cc. I, II, IV e I', II' e IV' cartacee; seconda metà sec. XIII; cc. IV, 32, IV'; bianca c. 32; numerazione di età moderna in cifre arabe nel margine sup. sin.; 14⁸; inizio fascicolo lato carne; 318 × 208 (c. 19r); cc. 1-31: 33 [132] 43 × 37 [233] 48; rr. 40 / ll. 38 (c. 19r); rigatura con mina di piombo tracciata seguendo fori di guida ancora visibili nel margine esterno; titoli delle rubriche (numerare in cifre romane) capoverso iniziale del testo di ciascuna e prologo del testo in rosso; legatura moderna, restaurato nel XX sec.

Scritto da un unico copista. Note marginali di mani diverse, presumibilmente tutte del XIV secolo, ma non facilmente distinguibili l'una dall'altra.

I titoli delle rubriche sono stati aggiunti in un secondo momento da mano coeva diversa da quella del copista, nello spazio lasciato inizialmente bianco tra le rubriche, oppure a seguito del testo della rubrica precedente e nel margine destro. Alla mano del rubricatore appartiene anche il prologo al primo libro degli Statuti. Nel terzo libro dello statuto, a c. 18r, il rubricatore scrisse erroneamente a fianco della rub. 40 lo stesso titolo della successiva (*De pena mulieris tenentis roccam cum vendat panem*): la rub. III, 40 e la rub. III, 41 presentano dunque lo stesso titolo. Il ms. presenta anche alcuni problemi nella numerazione delle rubriche: nel primo libro il rubricatore si dimenticò di numerare la rubrica successiva alla numero 38: essa è rimasta dunque priva di numero e per comodità è indicata in questa edizione come 38/bis (Pecori, che non trascrisse la rub. 38, indica con tale numero quella che è, in realtà, la 38/bis); nel terzo libro furono erroneamente numerate due rubriche successive entrambe affiancate dal numero 41: nella presente edizione, la seconda rub. è

¹ Nella formula di collazione offerta per la fascicolazione, i numeri in esponente indicano il numero delle carte che compongono il fascicolo (ad es. 1⁸ indica che il primo fascicolo è un quaternione, composto di quattro fogli, ossia otto carte).